TRIBUNALE DI PISA

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro nella persona del [redacted], pronunzia, mediante sentenza contestualmente motivata, ai sensi dell'art 429, primo comma, prima parte, cpc, la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta nel r.g. al n. [redacted]

tra

[redacted], nato a [redacted] il [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Cavalletti, presso il cui studio in Pisa, via R. Fucini n. 49, è elettivamente domiciliato

ricorrente

e

[redacted], di [redacted] e [redacted], p. iva [redacted] in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in [redacted], via [redacted], contumace

resistente

conclusioni del ricorrente:

- accertare e dichiarare in via preliminare la natura subordinata ma priva della ragione di apprendistato professionalizzante o di mestiere e per nullità della causa stante il difetto di formazione e l'inquadramento del

rapporto nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi con livello 4 e inoltre la l'illegittimità del licenziamento sia per la infondatezza dei fatti contestati e per l'effetto condannare parte resistente a corrispondere al sig. [redacted] l'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità relativa all'ultima retribuzione globale di fatto nonché l'indennità di mancato preavviso;

- accertare e dichiarare lo svolgimento di due ore giornaliere di lavoro supplementare da parte del sig.[redacted] per tutto l'arco del rapporto di lavoro e per l'effetto l'obbligo della società convenuta di corrispondere al ricorrente le differenze retributive e contributive dovute, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo, comprensive del ricalcolo del TFR e di tutti gli altri emolumenti dovuti in forza del rapporto contrattuale sempre in forza della natura subordinata ma priva della ragione di apprendistato professionalizzante o di mestiere per nullità della causa stante il difetto di formazione e l'inquadramento del rapporto nel CCNL Turismo e Pubblici Esercizi con livello 4;

FATTO E DIRITTO

Il sig.[redacted] ha agito allegando, in estrema sintesi, di avere lavorato per la convenuta come pizzaiolo dal 19 aprile 2013 sino al licenziamento disciplinare comunicatogli in data 10 dicembre 2015, inquadrato come apprendista di 4° livello del c.c.n.l. del Turismo - Pubblico esercizio – nonostante la pregressa esperienza maturata per oltre due anni presso la pizzeria [redacted] di [redacted] e [redacted] di [redacted], senza peraltro ricevere alcuna formazione specifica.

Il ricorrente contesta la sussistenza dei fatti ascrittigli con contestazione disciplinare del 5.11.2015 e deduce di avere lavorato *full time*, contrariamente a quanto dedotto in contratto, dal lunedì alla domenica (giovedì escluso) dalle 17:00 alle 24:00 (e non dalle 18;30 alle 23:30), dunque due ore in più rispetto all'orario di lavoro pattuito.

Per tali ragioni il ricorrente ha avanzato le rivendicazioni riportate in epigrafe.

La convenuta, benchè ritualmente evocata in giudizio (sul punto l'accertamento giudiziale è stato specifico), è rimasta contumace.

Emerge anzitutto la mancanza di prova circa la sussistenza dei fatti contestati al ricorrente, atteso che i testi escussi non hanno potuto confermare il fatto contestato all[redacted] (in sintesi una discussione con terzi sul luogo di lavoro che avrebbe nuociuto all'immagine della pizzeria, la conseguente discussione con il datore di lavoro e l'inosservanza di un corso di formazione obbligatoria per l'apprendistato), né il datore di lavoro, che ne era onerato ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ha dimostrato alcunchè restando contumace. Le sole dichiarazioni rilasciate dalla teste[redacted] circa una discussione avuta per telefono con [redacted] il giorno al quale si riferisce la contestazione non sono idonee da sole a riscontrare la materialità dei fatti come contestati al ricorrente, non avendo esse dichiarazioni potuto riscontrare il luogo e le modalità in cui si svolse l'azione dell'interlocutore, né tantomeno i fatti successivi. Neppure le dichiarazioni rese dal collega del ricorrente, [redacted] sembrano confermare i fatti contestati [redacted], anzi sembrano attestare che una discussione telefonica tra il ricorrente e la fidanzata avvenne soltanto *fuori* dalla pizzeria.

Dalle dichiarazioni dei testi sono invece emersi elementi sufficienti per ritenere che in effetti il ricorrente lavorò come pizzaiolo, molti probabilmente già possedendo la professionalità necessaria, e per l'orario di lavoro dedotto in ricorso.

Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente, il [redacted] apprendista pizzaiolo nel[redacted] dall'inizio del 2016 alla fine del 2019, ha riferito che il ricorrente era l'unico a saper preparare le pizze e a svolgere l'attività di impasto e linea (come recitava la domanda rivolta per iscritto al teste) in assenza del datore di lavoro. Il teste ha anche confermato che l'orario di entrata del ricorrente era alle 17:00.

Di rilievo anche le dichiarazioni della [redacted],

anch'essa dipendente della pizzeria dal 2013 sin quasi alla fine del 2015 con mansioni di cameriera, la quale ha dichiarato che il ricorrente arrivava alle 17:00/17:30 e lavorava sino a mezzanotte circa. La teste ha anche riferito che all'interno della pizzeria il ricorrente era l'unico dipendente – oltre al datore di lavoro – ad avere la capacità di preparare pizze.

Un amico del ricorrente [redacted] ha spostato in avanti l'orario di entrata ma anche quello di uscita - in relazione al flusso di lavoro e alle esigenze della pizzeria -, e benchè riferendo di avere istruito il ricorrente su come fare la pizza ha anche dichiarato che il ricorrente aveva avuto già esperienza nella ristorazione.

Anche la madre del ricorrente ha sostanzialmente confermato il tempo di lavoro dedotto dal ricorrente.

Quanto detto depone anzitutto dunque per l'illegittimità del licenziamento, non emergendo prova idonea della sussistenza del fatto contestato al ricorrente. Vista in particolare l'anzianità di servizio del ricorrente e la modesta dimensione dell'impresa e il numero degli occupati, e il comportamento delle parti (in relazione al licenziamento), si stima equa ai fini del risarcimento una somma pari a n. 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (la domanda non chiede la riassunzione in servizio).

Quanto alle differenze di retribuzione, il complesso delle risultanze istruttorie depone nel senso della prestazione di mansioni di pizzaiolo praticamente sin quasi dall'inizio del rapporto, da parte di un lavoratore che aveva già un'esperienza nella ristorazione, e nel senso della corrispondenza al vero del tempo di lavoro indicato in ricorso. Si stimano dunque corretti i conteggi sviluppati dalla parte grazie all'ausilio di un consulente del lavoro, sulla base delle mansioni di operaio di 4° livello del c.c.n.l. di riferimento e sulla scorta dell'orario di lavoro dedotto dal ricorrente. Si perviene così all'individuazione di euro 16.452,98 a titolo di differenze retributive e di euro 3.303,00 a titolo di tfr (quest'ultimo capitalizzato dal consulente del lavoro in misura superiore conteggiando rivalutazione ed interessi *alla data del 22.3.2018*, ragion per cui è

preferibile indicare la somma capitale e far partire la rivalutazione e gli interessi dalla cessazione del rapporto).

Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate sulla base dei valori medi previsti per la coerente fascia di valore, considerato anche l'impegno del difensore per lo svolgimento della testimonianza scritta, con distrazione in favore del difensore il quale all'udienza odierna ha dichiarato di averle anticipate per il proprio cliente.

PQM

accertato lo svolgimento *inter partes* di un rapporto di lavoro a tempo pieno e l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni di operaio di 4° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo e Pubblici Esercizi, condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente euro 16.452,98 a titolo di differenze di retribuzione oltre rivalutazione ed interessi dal dì della maturazione del diritto al saldo, nonché euro 3.303,00 a titolo di tfr oltre rivalutazione ed interessi dal 11.12.2015 al soddisfo. Dichiara l'illegittimità del licenziamento del ricorrente e condanna la convenuta a corrispondere ad [redacted] un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi. Condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, determinate in euro 10.786,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione.

Pisa, 26.1.2021

Il giudice dott[redacted]